



PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

**UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE** 2

**COMUNE DI NOCETO (PARMA)** 19

COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FERRARA)

Testo dello Statuto dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie risultante dalle modifiche deliberate dai tre Enti costituenti l'Unione

## UNIONE COMUNI



**Comune di  
ARGENTA**



**Comune di  
OSTELLATO**



**Comune di  
PORTOMAGGIORE**

## STATUTO

### **UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE**

*Approvato dal Comune di Argenta con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2013 – Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22/07/2013*

*Approvato dal Comune di Ostellato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2013 – Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2013*

*Approvato dal Comune di Portomaggiore con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2013 – Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/07/2013*

## **TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE**

1. In attuazione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e delle Leggi regionali concernenti la disciplina delle forme associative degli enti locali, è costituita l'Unione denominata **"Unione dei Comuni Valli e Delizie"** composta dai Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. La sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di Portomaggiore.
4. Gli organi collegiali dell'Unione possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi al fine di assicurare la presenza dell'Unione in tutto il territorio.
5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
6. Il presente statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione "Valli e Delizie"

### **ART. 2 - FINALITA'DELL'UNIONE**

1. L'Unione promuove la valorizzazione e lo sviluppo socio economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono; promuove altresì l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. L'Unione, nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento degli Enti Locali.
3. Ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali contenuto nel decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l'Unione rappresenta l'ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali al fine di governare con maggiore efficienza, efficacia ed economicità l'intero territorio.
4. I rapporti con i Comuni limitrofi e quelli aderenti all'Unione, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle proprie politiche, ai propri indirizzi ed azioni. L'Unione provvede a trasmettere ai Comuni, copia delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle relative deliberazioni.

### **ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE**

1. L'Unione è costituita mediante approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, dell'Atto costitutivo e dello Statuto, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo

Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dei singoli Comuni aderenti. I Comuni dovranno pertanto, coordinarsi per procedere alla pubblicazione lo stesso giorno.
3. Decorso il termine di pubblicazione dello Statuto, i Sindaci dei Comuni aderenti procedono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo entro il termine di 5 giorni.
4. Nei successivi 10 giorni i Consigli comunali dei Comuni aderenti procedono alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
5. Dell'esito di dette elezioni dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco del Comune sede dell'Unione, il quale provvederà a convocare la prima seduta del Consiglio dell'Unione che si dovrà svolgere entro 10 giorni successivi all'avvenuta costituzione dell'Organo. L'avviso di convocazione della prima seduta è comunicato con un preavviso di tre giorni liberi antecedenti la data della prima adunanza.
6. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione comprende i seguenti argomenti:
  - Comunicazione avente ad oggetto l'avvenuta nomina del Presidente dell'Unione da parte della Giunta, nonché delle deleghe assegnate ai singoli Assessori;
  - Comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione;
  - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.

#### **ART. 4 - NUOVI INGRESSI**

1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di altri Comuni, va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 3 del presente Statuto.
2. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione così come disciplinata all'art. 14 del presente Statuto.
3. Qualora la soglia demografica di riferimento per la determinazione del numero dei Consiglieri dell'Unione a seguito di nuovi ingressi si modifichi, il numero dei Consiglieri assegnati all'Unione potrà essere aumentato entro il limite di legge e ciascun Comune provvederà all'elezione dei Consiglieri aggiunti.
4. Nel caso in cui l'ingresso di nuovi Comuni determini la necessità di modificare in riduzione il numero dei Consiglieri dei Comuni già facenti parte dell'Unione, sarà necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio dell'Unione.
5. Il Comune richiedente deve procedere all'approvazione del presente Statuto e all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

#### **ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE**

1. All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei

- Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.
2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:
    - Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,
    - Sportello Unico per le Attività Produttive,
    - Gestione delle risorse umane,
    - Tributi locali,
    - Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;
  3. Entro l'01.01.2014 saranno conferite all'Unione – in conformità alle previsioni contenute nella L.R. 21 del 21.12.2012, le seguenti ulteriori funzioni:
    - Protezione civile
    - Servizi sociali.
  4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:
    - Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
    - Le finalità
    - Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
    - Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
    - I rapporti finanziari tra gli enti
    - I reciproci obblighi e garanzie
    - La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.
    - Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.
  5. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
  6. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE**

1. Il conferimento di ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate all'articolo 5 precedente, può avvenire anche da parte di alcuni dei Comuni aderenti; esso richiede l'accordo di un numero di Comuni pari almeno alla maggioranza dei

- Comuni dell'Unione, fermo restando il principio della ricerca di un'adesione unitaria da parte di tutti i Comuni che ne fanno parte.
2. Il conferimento di funzioni da parte dei Comuni aderenti, avverrà mediante apposita modifica statutaria con le stesse maggioranze ed analoga procedura previste per l'approvazione dello Statuto e diverrà efficace solo a seguito di approvazione da parte sia dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione che del Consiglio dell'Unione, di apposita convenzione avente i contenuti previsti all'articolo 5 precedente, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare che restino in capo ai Comuni competenze residuali inerenti la funzione.
  4. L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni conferite, facenti capo ai Comuni, in essere alla data del conferimento.
  5. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, anche esterni alla stessa e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda, una delle Unioni.

#### **ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE**

1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascuno di essi.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessino soltanto dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative, riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.
4. In occasione dell'adesione di nuovi Comuni all'Unione, sarà prevista la remunerazione da parte degli stessi dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi, che verranno riparametrati tra tutti i Comuni, sulla base del criterio della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

#### **ART. 8 - DURATA - RECESSO**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ogni Comune dell'Unione può recedere, anche unilateralmente, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, non prima di 5 anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo e dal conferimento di ciascuna funzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
3. In nessun caso il recesso di un Comune dall'Unione può comportare nuove e

maggiori spese a carico dell'Unione stessa e dei Comuni ad essa aderenti. Eventuali costi emergenti a causa del recesso, saranno posti a carico del Comune recedente.

4. I contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione fino al suo scioglimento.
5. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
6. Il Comune recedente continua a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione, trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo una tempistica, da concordare tra le parti, che consenta il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione ed il soggetto finanziatore, per il pagamento delle singole rate.
7. Il Comune recedente continua, altresì, a farsi carico per cinque anni delle spese fisse e ripetitive di funzionamento dell'Unione, cristallizzate al momento del recesso e calcolate in proporzione all'ultima quota di riparto dei costi tra i Comuni.
8. Ferma restando la disciplina relativa al personale contenuta nell'art. 22 comma 13 del presente Statuto, qualora in base all'accordo raggiunto tra l'Unione ed il Comune recedente, il costo del personale riassegnato a quest'ultimo non copra l'intera quota di riparto dei costi complessivi dell'Unione gravanti sullo stesso, esso è tenuto a corrispondere all'Unione la quota di costi eccedente, per cinque anni.
9. Tutte le eventuali controversie che insorgono in merito al presente articolo, saranno decise da una Commissione composta dal Segretario dell'Unione e da 2 Esperti in materie legali di cui 1 nominato dalla Giunta dell'Unione e 1 designato dal Comune recedente.

## **ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE**

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.
2. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore scelto tra funzionari di Comuni non appartenenti all'Unione o di altri enti pubblici dotati della necessaria professionalità ed esperienza nel campo finanziario e contabile o tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.
4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia all'art. 22 del presente Statuto.

## **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

### **ART. 10 - ORGANI**

1. Sono Organi di indirizzo e di governo dell'Unione:
  - il Presidente
  - la Giunta
  - il Consiglio
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni in seno alla Giunta e al Consiglio dell'Unione, con le modalità previste dalle norme del presente Statuto.
4. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni.
5. Le Giunte dei vari Comuni aderenti all'Unione potranno svolgere nei confronti dei rispettivi Sindaci attività d'impulso con appositi atti deliberativi.
6. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Unione ed assicurare la partecipazione ed il controllo degli amministratori dei Comuni aderenti relativamente alle funzioni conferite, saranno organizzati, con periodicità almeno semestrale, momenti di confronto tra gli stessi ed il Presidente e/o la Giunta dell'Unione; tali momenti di confronto potranno avvenire anche in occasione delle sedute dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, su richiesta anche di un singolo Gruppo consiliare.

### **ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE**

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente è eletto anche un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente, durano un biennio, sono riservate ai Sindaci, non sono delegabili e vengono attribuite con il criterio della rotazione.
3. Il Presidente:
  - Rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta fissandone il relativo ordine del giorno;
  - Può attribuire specifiche deleghe per materia ai componenti della Giunta.
  - Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti;
  - Sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e alla vigilanza degli uffici e dei servizi;

- Coordina ed organizza, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, gli orari di apertura al pubblico dei servizi facenti capo all'Unione, tenendo conto delle esigenze complessive e generali dell'utenza;
  - Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi pubblici;
  - Nomina il Segretario dell'Unione ed i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge;
  - Può affidare a Consiglieri dell'Unione incarichi su materie specifiche, nei limiti stabiliti nel decreto di assegnazione, evitando interferenze e sovrapposizioni con le materie delegate agli Assessori. La durata di tali incarichi corrisponde al massimo alla durata in carica del Presidente che li ha conferiti.
4. Spettano al Presidente le funzioni attribuite al Sindaco, purché non in contrasto con le funzioni e il ruolo dell'Unione.

#### **ART. 12 - LA GIUNTA**

1. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente, è composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. La convocazione e la presidenza della prima seduta della Giunta sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione.
3. I Sindaci diversi dal Sindaco eletto Presidente, in caso di impedimento o assenza, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicesindaci.
4. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli assessori unitamente agli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.
5. La Giunta è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

#### **ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA**

1. La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Presidente nell'attività di governo dell'Unione e nell'attuazione e realizzazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, al quale rende conto riferendone annualmente.
2. Spetta alla Giunta compiere tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti e che non ricadano nelle competenze del Presidente dell'Unione.
3. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i termini previsti dalla legge.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

**ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 23 consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 24 membri assegnati.
2. I Consigli comunali eleggono i restanti membri del Consiglio dell'Unione con il metodo del voto limitato ad un componente, secondo il seguente schema:

COMUNI	TOTALE	Gruppo di MAGGIORANZA	Gruppi di MINORANZA	SINDACI
ARGENTA	12	6	5	1
OSTELLATO	6	3	2	1
PORTOMAGGIORE	6	3	2	1
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

3. Nell'elezione del Consiglio dell'Unione, i Consigli comunali devono rispettare il principio della garanzia della rappresentanza di entrambi i generi, femminile e maschile. Nel caso in cui ad esito della votazione si constati la mancanza di rappresentanti di uno dei due generi, la votazione dovrà essere ripetuta.
4. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza i Consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti di maggioranza del Consiglio mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente statuto per il comune partecipante. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero complessivo di voti di preferenza o, se si tratta del Consigliere candidato Sindaco, la maggior cifra elettorale, alle elezioni amministrative del Consiglio comunale di appartenenza. Al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza sia della maggioranza che della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, nel caso in cui una delle due liste di candidati non riceva voti sufficienti per eleggere i propri rappresentanti, saranno membri di diritto del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno ottenuto il maggior numero complessivo di voti di preferenza o, se si tratta del Consigliere candidato Sindaco, la maggior cifra elettorale nelle elezioni amministrative del Comune di appartenenza.
5. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade *ipso iure* anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente statuto.
6. Decade, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che non partecipi a tre sedute consecutive dell'Organo consiliare senza giustificato motivo. Le giustificazioni dell'assenza devono essere fatte pervenire dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione prima dell'inizio della seduta consiliare.

7. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.
8. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.
9. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti, Commissioni speciali, a carattere temporaneo, per oggetti specifici. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione, ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

#### **ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli di cui all'art. 42 del T.U dell'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

#### **ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

1. Nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Presidente scelto mediante votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.

#### **ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento, il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

## **TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **ART. 18 - PRINCIPI GENERALI**

1. L'Unione, con appositi regolamenti adottati dal Consiglio, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

### **ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE**

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

### **ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE**

1. Gli organi di governo dell'Unione possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse collettivo.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche indette dall'Unione.
3. L'Unione riconosce e favorisce forme spontanee di manifestazione di interesse nelle materie inerenti le funzioni ad essa conferite, provenienti da cittadini singoli od organizzati, facenti parte del proprio territorio, formalizzate in petizioni, proposte, istanze o iniziative referendarie.
4. L'esito della consultazione e le manifestazioni spontanee d'interesse, non sono vincolanti per l'Unione, tuttavia l'Organo competente è tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

## **TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo, per cui competerà agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita alla dirigenza dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti per lo svolgimento delle loro funzioni potranno avvalersi di funzionari comandati o distaccati dai Comuni e già

titolari di posizioni organizzative o trasferiti dagli stessi a cui conferire incarichi di posizione organizzativa.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità delle organizzazioni dell'Ente, nonché l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità di realizzazione dei predetti obiettivi, sarà introdotto il controllo di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.
3. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non potrà comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa di personale dei Comuni aderenti ed a regime dovrà conseguire effettivi risparmi.

## **ART. 22 - IL PERSONALE**

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione. Nella prima fase di avvio dell'Unione, il personale è comandato dai Comuni all'Unione.
3. L'Unione può assumere personale proprio e per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000.
5. Per incarichi di direzione delle strutture (dirigenti e posizioni organizzative), l'Unione dovrà avvalersi prioritariamente delle risorse umane interne, comandate, distaccate o trasferite dai Comuni, dotate dei necessari requisiti professionali e di inquadramento giuridico.
6. Gli incarichi di direzione o di posizione organizzativa conferiti a tempo determinato, potranno essere rinnovati o revocati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
7. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
8. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione-Enti Locali.
9. In caso di scioglimento dell'Unione, recesso di uno o più Comuni o cessazione di funzioni conferite ed in caso di revoca del conferimento di una o più funzioni da parte di uno o più Comuni, è garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo le norme che seguono.
10. Nel caso di scioglimento dell'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione stessa, rientra negli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
11. Il personale assunto direttamente dall'Unione potrà essere assorbito negli organici dei Comuni aderenti, in conformità con gli accordi che tra essi interverranno e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
12. Nell'ipotesi di revoca del conferimento di talune funzioni all'Unione, da parte di uno o più Comuni aderenti, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale trasferito ed impiegato nello svolgimento di dette funzioni, dovrà essere prioritariamente destinato alle stesse o ad altre funzioni e servizi all'interno dell'Unione stessa. In

subordine, il personale trasferito o parte di esso potrà transitare negli organici dei Comuni di provenienza, in base agli accordi che saranno raggiunti tra i Comuni aderenti sentito il personale interessato all'eventuale trasferimento e nel rispetto della normativa vigente in quel momento.

13. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale dipendente dell'Unione, sarà assegnato al Comune recedente in base all'accordo che sarà raggiunto tra i Comuni e l'Unione, indicativamente in proporzione all'ultima quota di riparto pagato in riferimento ad ogni singola funzione o servizio. Sarà data priorità nel trasferimento al Comune che recede dall'Unione, al personale proveniente dagli organici del Comune stesso.

### **ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. L'Unione, per lo svolgimento delle attività, potrà avvalersi di uffici e personale propri e/o di uffici e personale dei Comuni aderenti.
2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali adottati dal Consiglio, si provvederà a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché le procedure per le assunzioni di personale.

### **ART. 24 - IL SEGRETARIO**

1. Il Presidente dell'Unione al momento del suo insediamento nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra i Segretari Comunali degli Enti aderenti all'Unione. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario può essere revocato con atto della Giunta dell'Unione per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
2. Alla scadenza del mandato del Presidente il Segretario continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale del Comune sede dell'Unione.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente ad un dirigente in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, incaricato delle funzioni di Vicesegretario dell'Unione.
5. Al Segretario spetterà un compenso, regolato tra le parti con separato atto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione.

### **ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO**

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. Il Segretario inoltre:
  - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
  - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture

- private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

## **TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'**

### **ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA**

1. L'Unione è dotata di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. I Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.

### **ART. 27 - BILANCI**

1. L'Unione delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, nel rispetto dei termini previsti per i bilanci degli enti locali e delle modalità previste dal regolamento di contabilità.
2. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta dell'Unione approva il Piano Esecutivo di Gestione unitamente al piano degli obiettivi/Piano della performance.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

### **ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa gestionale dell'Unione e sarà svolto nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme del D.Lgs.267/2000 e del regolamento di contabilità dell'Ente,

### **ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA**

1. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

### **ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Unione. Si potrà procedere al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione, ad esclusione del Regolamento di contabilità, del Regolamento dei controlli interni e del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive o di governo, per i quali si applicano i regolamenti in vigore presso il Comune di Argenta
2. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione, tale servizio è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione o, in alternativa, al Tesoriere di uno degli altri Comuni aderenti all'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio dell'Unione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento giuridico, qualora successivo.

### **ART. 32 - NORMA FINALE**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nei vari Titoli del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.
2. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
3. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti, per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

## Sommario

<b>TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI</b> .....	2
<b>ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE</b> .....	2
<b>ART. 2 - FINALITA'DELL'UNIONE</b> .....	2
<b>ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE</b> .....	2
<b>ART. 4 - NUOVI INGRESSI</b> .....	3
<b>ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE</b> .....	4
<b>ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE</b> .....	5
<b>ART. 8 - DURATA - RECESSO</b> .....	5
<b>ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE</b> .....	6
<b>TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO</b> .....	7
<b>ART. 10 - ORGANI</b> .....	7
<b>ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE</b> .....	7
<b>ART. 12 - LA GIUNTA</b> .....	8
<b>ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA</b> .....	8
<b>ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE</b> .....	9
<b>ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO</b> .....	10
<b>ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</b> .....	10
<b>ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b> .....	10
<b>TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	11
<b>ART. 18 - PRINCIPI GENERALI</b> .....	11
<b>ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE</b> .....	11
<b>ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE</b> .....	11
<b>TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	11
<b>ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE</b> .....	11
<b>ART. 22 - IL PERSONALE</b> .....	12

<b>ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</b> .....	13
<b>ART. 24 - IL SEGRETARIO</b> .....	13
<b>ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO</b> .....	13
<b>TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'</b> .....	14
<b>ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA</b> .....	14
<b>ART. 27 - BILANCI</b> .....	14
<b>ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE</b> .....	14
<b>ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA</b> .....	14
<b>ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA</b> .....	15
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	15
<b>ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	15
<b>ART. 32 - NORMA FINALE</b> .....	15

COMUNE DI NOCETO (PARMA)

COMUNICATO

**Statuto modificato con delibera di Consiglio comunale n. 43 dell'11/7/2013**

# **COMUNE DI NOCETO**

## **(Prov. di Parma)**

# **STATUTO**

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 7/6/1991  
modificato con:*

- deliberazione n. 66 del 17/7/1994*
- deliberazione n. 92 del 11/10/1994*
- deliberazione n. 29 del 16/3/2000*
- deliberazione n. 43 del 11/7/2013*

## ELEMENTI COSTITUTIVI

### ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Noceto è l'Ente Autonomo Locale, che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi *e ne promuove lo sviluppo* secondo i principi della Costituzione e della Legge Generale dello Stato.

*2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.*

*E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni sociali.*

3. Il Comune esercita le proprie funzioni, e quelle ad esso attribuite o delegate dallo Stato e dalle Regione, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Della propria autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione delle proprie attività nel rispetto della Costituzione e delle Leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna.

Cosciente della propria storia e della propria identità locale, delle tradizioni e delle peculiarità della propria Comunità, il Comune di Noceto nei provvedimenti e nelle azioni intende mettere al servizio del bene comune le specificità e le migliori connotazioni della società locale in relazione ai bisogni di una realtà in forte sviluppo culturale ed economico.

Intende perseguire forme di interrelazione e collaborazione con gli altri Enti consimili, con Istituzioni Pubbliche, con Consorzi e Associazioni, che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo generale, morale, ed economico della società regionale, nazionale ed internazionale, osservando rispetto ai valori di equilibrio naturale e ambientale, e quelli di promozione umana, etica e sociale.

### ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile e sociale ed economico della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti, pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione del pubblico interesse e all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e di concorrere a rimuovere gli ostacoli in ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- e) l'uguaglianza di opportunità fra uomini e donne, in ogni momento della vita sociale, anche mediante l'adozione di azioni positive e l'istituzione di appositi organismi;
- f) la promozione di forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 05 Febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
3. La sfera di Governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune di Noceto partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le Comunità Locali di altre nazioni per scopo di conoscenza, di democrazia, di affermazione di diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione, in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la Legislazione Nazionale ed Europea e con la Carta delle Nazioni Unite e collabora con Associazioni ed Enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con Associazioni ed Enti riconosciuti dalla Comunità Europea, dal Consiglio d'Europa e dalla Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 5. Il Comune di Noceto assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli Organi Collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da Esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da Leggi e Regolamenti vigenti.**  
*(comma introdotto con delibera di C.C. n. 43 del 11.07.2013)*

### **ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, completamentarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia;
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni all'Azienda Sanitaria Locale e ad Enti ed Istituzioni, in conformità delle Leggi dello Stato e della Regione.

### **ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle località sotto elencate, storicamente riconosciute dalla comunità:
- BORGHETTO;
  - CELLA;
  - COSTAMEZZANA;

- GHIAIE INFERIORI, DI MEZZO, SUPERIORI;
- PONTE TARO;
- SANGUINARO.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 80.13 e confina:

- a Nord: Via Emilia, Fontevivo, Fontanellato;
- a Sud: Comune di Medesano e Salsomaggiore Terme;
- a Est: Fiume Taro, Comune di Parma e Collecchio;
- a Ovest: Torrente Parola, Comune di Fidenza e Salsomaggiore Terme.

3. Le modificazioni alla Circostrizione Territoriale del Comune sono apportate con Legge Regionale.

4. La sede del Comune è fissata nel Palazzo Comunale, *in Piazzale Adami n. 1*, nel centro capoluogo. In essa si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e le Commissioni, salvo esigenze particolari di evenienze eccezionali che possono giustificare le riunioni in altra sede.

La modifica delle denominazioni di località può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

La modifica della sede del Comune può essere disposta dal Consiglio Comunale, nei modi di Legge.

#### **ART. 5 - STEMMA E GONFALONE**

1. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone del Comune sono quelle stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.06.1962, registrato alla Corte dei Conti in data 31.08.1962 Reg. n. 5 Previdenza Fog. n. 117, trascritto nei Registri dell'Ufficio Araldico in data 05.09.1962 Reg. anno 1962 pag. n. 67.

Esse si riconnettono alla tradizione del toponimo di Noceto che così "denominossi dai noci, i quali per lo passato eranvi in copia, ne oggidì vi scarseggiano" (L: Molossi, Vocabolario Topografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, Parma 1832).

Il Gonfalone è formato da uno scudo con banda traversa da destra a sinistra di colore giallo - oro; nel campo sottostante sul fondo bianco - argento è riportata l'immagine di un albero di noci di colori al naturale e di monte verde, simbolo delle vicine colline.

Lo scudo è sormontato dalla corona comitale, discesa dalle storiche tradizioni locali.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il Gonfalone, accompagnato dal Sindaco o dai suoi delegati, nella foggia autorizzata.

3. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli, ivi compreso il Sigillo del Comune, per fini non istituzionali.

#### **ART. 6 - ALBO PRETORIO**

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura;

3. Il Segretario cura l'affissione degli Atti di cui al comma 1° avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**PARTE I**  
**ORDINAMENTO STRUTTURALE**  
**TITOLO I - ORGANI ELETTIVI**

**ART. 7 - ORGANI**

Sono Organi elettivi del Comune:

- a) il Sindaco;
- b) il Consiglio Comunale.

**CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE**

**ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
2. La Legge ne disciplina l'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento e la sospensione.
3. Il Consiglio, costituito in conformità della Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
5. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli Atti urgenti ed improrogabili.

**ART. 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) gli Statuti dell'Ente e di eventuali Aziende Speciali e Istituzionali, i Regolamenti, l'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
  - b) i Programmi, le Relazioni Previsionali e Programmatiche, i Piani Finanziari, i Programmi di Opere Pubbliche, i Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i Conti Consuntivi, i Piani Particolareggiati ed i Piani di Recupero, i Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
  - c) *(abrogato)*
  - d) la convenzione tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei servizi pubblici, la costituzione di istituzioni e di Aziende Speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in Atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi "basati su criteri di competenza, professionalità ed idoneità all'incarico" per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- o) l'elezione del "Difensore Civico", il relativo Regolamento di funzionamento dell'Ufficio e una dotazione organica;
- p) la delega di proprie funzioni all'A.S.L. o ad altri Enti, in conformità delle Leggi vigenti.

2. Può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione. Le modalità e i termini di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dall'apposito Regolamento.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **ART. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono in sessione ordinaria le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2°, lettera b) della Legge n. 142/1990.

*Sono invece in sessione straordinaria le sedute, da tenersi ogni tre mesi, in cui ciascun Consigliere può rivolgere al Sindaco o alla Giunta interrogazioni, fino a un massimo di 2, per avere informazioni su argomenti relativi all'attività amministrativa del Comune. Per la validità di tali sedute in sessione straordinaria è sufficiente la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.*

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, nelle sedute ordinarie sente i Capigruppo, quindi formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

4. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri in carica, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.

6. In occasione delle sessioni, tanto ordinarie quanto straordinarie, del Consiglio devono essere esposti nella Residenza Municipale la Bandiera Nazionale e il Gonfalone del Comune.

### **ART.10 BIS - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

*1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.*

*2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.*

*3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' Facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.*

*4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.*

### **ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, riferite alle attività di Assessorato (Urbanistica - Ambiente - Territorio, Sanità - Servizi Sociali, Istruzione - Cultura - Sport - Problematiche Giovanili, Lavori Pubblici - Finanze - Bilancio - Personale), temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Il Consiglio, con le modalità di cui al 1° e 2° comma può istituire:

- a) Commissioni Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) Commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli Uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'Ufficio.

Un terzo di Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi: la relativa deliberazione deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, con votazione segreta.

***Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.***

## **ART. 12 - ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno il compito di esaminare le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere o le loro proposte. Possono altresì essere chiamate ad esprimere pareri o proposte sulle questioni che il Sindaco o la Giunta ritengono di sottoporre al loro esame.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame delle questioni che vengono loro sottoposte dall'Amministrazione, e sulle quali sono richieste di esprimere pareri o proposte.

3. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della Commissione, che può essere anche riservata al Consiglio comunale;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
- le forme per l'esternazione dei pareri o delle proposte, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione *da* regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

## **ART. 13 - CONSIGLIERI COMUNALI**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolamentati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità locale, alla quale rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio ***e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo.***

3. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allo espletamento delle funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato o grado del giudizio, purché non vi sia conflitto d'interessi con l'Ente, e fatta salva la ripetizione della spesa in caso di responsabilità dichiarata in modo definitivo. In caso di conflitto di interessi con l'Ente, gli amministratori hanno titolo di rimborso delle spese legali, qualora vengano assolti con sentenza passata in giudicato.

#### **ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. La presentazione di Interrogazioni, Interpellanze e Mozioni, è espressione del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal Regolamento.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri di Legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

***6. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.***

***7. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.***

#### **ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

***I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti e tali gruppi possono essere costituiti anche da un solo consigliere.***

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

#### **CAPO II - GIUNTA COMUNALE**

#### **ART. 16 - GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Essa ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nella competenza del Sindaco, del Segretario Comunale e dei funzionari.

### **ART. 17 - ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento;
2. Il Sindaco dà comunicazione della composizione della Giunta nella prima seduta successiva alla Sua elezione.
3. *(abrogato)*
4. Il Sindaco può revocare gli Assessori, senza specifica formalità, basando il provvedimento “sulla constatazione di un’inefficienza in atto” oppure su una “irreversibile situazione di disagio”, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
5. Le dimissioni del Sindaco producono la decadenza della intera Giunta;
6. Lo stesso effetto viene a prodursi in caso di:
  - Rimozione;
  - Decadenza;
  - Decesso;
  - Impedimento Permanente.
7. La decadenza della Giunta comporta il contestuale avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio.

### **ART. 18 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta è composta dal Sindaco, ***che la presiede, e da un numero di Assessori, fra cui il Vice Sindaco, entro la misura massima prevista dalla Legge.***  
*(comma modificato con delibera di C.C. n. 43 del 11.07.2013)*
2. ***Nel rispetto del principio di pari opportunità la Giunta è formata garantendo la presenza di entrambi i generi.***  
*(comma introdotto con delibera di C.C. n. 43 del 11.07.2013)*
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco nell’ambito del Consiglio, ma potranno essere nominati alla carica di Assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio, purché siano eleggibili a Consigliere e non ricadano nelle incompatibilità previste dalla Legge per le cariche di Consigliere Comunale e di Assessore da scegliersi tra cittadini con riconosciuti requisiti culturali, tecnici, scientifici e professionali.
4. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti inerenti alla loro delega.
5. E’ Assessore Anziano, ed esercita le relative funzioni, l’Assessore più anziano di età.

*(i commi 2-3-4, per effetto delle modifiche apportate al presente articolo con delibera di C.C. n. 43 del 11.07.2013, sono rinumerati rispettivamente in commi 3-4-5. Eventuali richiami a tali commi devono pertanto ritenersi automaticamente effettuati ai medesimi commi comesopra rinumerati)*

#### **ART. 19 - PROROGATIO DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. Nel caso di , impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta resta in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio e le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco sino allo svolgimento delle nuove elezioni.

#### **ART. 20 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

#### **ART. 21 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che la Legge non riserva al Consiglio Comunale, e che non rientrino per legge o per disposizione statutaria, nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, dei funzionari o, comunque, di altri Organi.

2. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio Comunale sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Rientrano nella ordinanza amministrativa di funzioni e servizio di competenza della Giunta, senza limiti di valore o di materia, gli appalti e le convenzioni di carattere ricorrente, una volta che essi sono approvati dal Consiglio Comunale.

4. Le principali materie in cui opera la Giunta sono:

- l'amministrazione del personale, la gestione finanziaria, le opere pubbliche e l'urbanistica e predetermina le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli per l'accesso agli uffici del Comune, fatti salvi gli atti riservati dalla Legge in dette materie al Segretario Comunale ed ai funzionari del Comune.

#### **ART. 22 - MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dei medesimi.

2. La Giunta, unitamente al Sindaco, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, **senza computare a tal fine il Sindaco**, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. All'approvazione della mozione di sfiducia, consegue lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

### **ART. 23 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA**

1. La Giunta Comunale può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove o posteriori all'ultima seduta consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le delibere suddette sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

### **CAPO III - IL SINDACO**

#### **ART. 24 - IL SINDACO**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana *e lo stemma del Comune*, da portarsi a tracolla. .
3. Il Sindaco esercita le funzioni di cui ai seguenti articoli, che può delegare ai Consiglieri Comunali nei casi previsti dall'art. 26 - 5° comma - dello Statuto.
4. Il Sindaco, *nella seduta di insediamento*, presta dinnanzi al *Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana*.

#### **ART. 25 - LE COMPETENZE DEL SINDACO**

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti..
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco è inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, *a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio deve procedere entro 45 giorni dall'insediamento, o entro i termini di scadenza del precedente incarico, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Nell'ipotesi in cui il Sindaco non provveda nei termini di scadenza stabiliti, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

6. Sentita la Giunta Comunale provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché alla definizione e alla attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 08 Giugno 1990, n. 142, nonché dei Regolamenti Comunali.

### **ART. 26 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatogli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano la incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, la assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio della azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'art. 10 della citata Legge n. 142/1990, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare ad un Consigliere Comunale l'esercizio delle funzioni ivi indicate nelle frazioni.

6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

7. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

8. Ove il Sindaco, o il suo sostituto, o il suo delegato, non adotti i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

### **ART. 27 - IL VICE SINDACO**

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le attribuzioni, ivi comprese quelle inerenti ai servizi di competenza statale, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento, oltre che del Sindaco, anche del Vice Sindaco, le funzioni vicarie saranno svolte dagli Assessori e, in mancanza, dai Consiglieri Comunali, secondo le precedenze stabilite dal rispettivo ordine di anzianità.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

### **ART. 28 - GLI ASSESSORI**

1. Gli Assessori possono ricevere dal Sindaco la delega per l'esercizio delle funzioni inerenti a particolari settori di attività dell'Amministrazione Comunale. In tal caso gli Assessori svolgono o meno tutte le attribuzioni connesse al settore di competenza, ivi comprese quelle demandate al Sindaco come Ufficiale del Governo, secondo l'ampiezza della delega prevista nei rispettivi atti di conferimento.
2. Per Assessore Delegato si intende l'Assessore in possesso della delega prevista nel punto che precede.

### **ART. 29 - DELEGA AI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. Le funzioni esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), b), c), e d) possono essere delegate ai Consiglieri Comunali non delegati per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.  
Il Sindaco può delegare ai Consiglieri talune specifiche funzioni inerenti a particolari settori di attività dell'Amministrazione Comunale, anche per progetti particolari e speciali e/o limitati a singoli obiettivi.

## **CAPO IV - NORME COMUNI AI CAPI PRECEDENTI**

### **ART. 30 - RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori possono essere rimossi con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno, nei casi previsti dalla Legge.
2. In attesa del decreto di rimozione, gli stessi Amministratori possono essere sospesi dal Prefetto, qualora sussisteranno motivi di grave ed urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della Legge 19 Marzo 1990, n. 55.

### **ART. 31 - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, delle Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, anche mediante copia degli atti, utili, all'espletamento del loro mandato, con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche ai componenti delle Commissioni Comunali.

## **TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI**

### **CAPO I - SEZIONE I**

#### **ART. 32 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE**

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio di distinzione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo, e la funzione di gestione amministrativa, è affidata al personale responsabile degli Uffici e dei Servizi, in base agli indirizzi del Consiglio Comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta, del Sindaco e degli Assessori delegati, e nell'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, il personale responsabile degli Uffici e dei Servizi esercita la attività di sua competenza, con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità dei risultati di gestione.

3. Allo stesso personale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

#### **ART. 32 BIS - PARI OPPORTUNITA'**

1. *(abrogato)*

2. Il Consiglio può istituire una commissione di pari opportunità con il compito di formulare proposte ed osservazioni, nonché pareri su questioni attinenti alla condizione femminile e che possono venire sviluppate in politiche di pari opportunità.

#### **ART. 33 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, la dotazione del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Regolamento degli Uffici e del personale, in applicazione del D.Lgs. 1993, n.29 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare :

a) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica, previa rilevazione biennale dei carichi funzionali di lavori ;

b) i criteri e le modalità per la nomina da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi e l'affidamento delle collaborazioni esterne ;

c) l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e Servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze dell'Ufficio o Servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari ;

- d) l'attribuzione ai responsabili degli Uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali ;
- e) la definizione della Presidenza delle commissioni di concorso ;
- f) la istituzione di una Commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

#### **ART. 34 - SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Comune ha un Segretario titolare *dirigente pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.*
2. La Legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale, *svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, cura l'istruttoria* dei provvedimenti, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
4. *Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori, anche attraverso verifiche dirette e ne coordina l'attività, discutendo collettivamente le decisioni di carattere gestionale che coinvolgono più settori, in modo da garantire che le scelte effettuate valgano per tutti gli operatori.*

#### **ART. 35 - VICE SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Vice Segretario Comunale svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Spettano al Vice Segretario, oltre i compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli Uffici, ed attinente alle funzioni amministrative - istituzionali degli Organi Collegiali e degli Affari Generali.

#### **ART. 36 - RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI FUNZIONARI**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso il Comune temporaneamente non abbia il Funzionario o i Funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. *(abrogato)*

## SEZIONE II

### ART. 37 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei Servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e che siano volti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I Servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi Regolamenti.

### ART. 38 - ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "Istituzioni" organismi dotati di sola autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali.
3. Organi dell'azienda speciale e della istituzione sono :
  - a) Il Consiglio d'Amministrazione, i cui membri sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio ;
  - b) Il Presidente, nominato anch'esso dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi consiliari ;
  - c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero mediante incarico a tempo determinato ( 3 o 5 anni).

4. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti ; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da Regolamenti Comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitolo di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi speciali.

### ART. 39 - ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei Servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti :
  - a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia ;

b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra Comuni diversi.

c) gli accordi di programma.

3. Le decisioni di cui al presente articolo spettano sempre al Consiglio Comunale.

### **TITOLO III - RESPONSABILITA'**

#### **ART.40 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'**

1. Per gli Amministratori, per il personale del Comune e delle Istituzioni per i Servizi sociali si osservano le disposizioni in materia di responsabilità degli impegni civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori Comunali e delle Istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

### **TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO ECONOMICO - FINANZIARIO**

#### **ART. 41 - PRINCIPI E CRITERI**

1. L'orientamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'Ente . E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei Servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

5. Nello stesso Regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli Uffici dell'Ente.

## **ART. 42 - REVISORI DEI CONTI**

1. I Revisori dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, dovranno possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale, e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere le cause di incompatibilità dei Revisori previsti dalla Legge al fine di garantire la posizione ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza dei Revisori, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile ai Sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni i Revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro attribuzioni.

## **PARTE II**

### **ORDINAMENTO FUNZIONALE**

#### **TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

##### **CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

##### **ART. 43 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti Pubblici Territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente con essi i propri servizi, tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

##### **CAPO II - FORME COLLABORATIVE**

##### **ART. 44 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

##### **ART. 45 - CONVENZIONI**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero la esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei presenti.

### **ART.46 - CONSORZI**

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuovere la costituzione del Consorzio tra Comuni o tra Comuni e Provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.45, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

### **ART. 47 - ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare :
  - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo ;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti ;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## **TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **ART. 48 - PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.  
L'Amministrazione può convocare annualmente l'assemblea dei cittadini e delle associazioni su temi di particolare rilievo locale ed in rapporto alle specifiche discipline di attività.
5. L'Amministrazione convoca una Assemblea annuale nelle principali frazioni del territorio comunale, chiamando a parteciparvi tutti i gruppi consiliari.
6. Il Sindaco, d'intesa con la Giunta, può affidare mandato ai cittadini di rappresentare le istanze dei nuclei frazionali più consistenti.

## **CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

### **ART.49 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusivi dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.
2. La rappresentanza degli interessati da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, procedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idoneità pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'Istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente alla emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'interessato partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### **ART. 50 – ISTANZE**

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità della istanza.

#### **ART. 51 – PETIZIONI**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. In tal senso l'Amministrazione Comunale attiva un "punto informazione" aperto alle richieste dei cittadini, anche a livello individuale, disciplinato da apposito Regolamento.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'articolo precedente determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il procedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. Se la petizione non sia seguita da risposta, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### **ART. 52 – PROPOSTE**

1. N.1/20 dei cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## **CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

### **ART. 53 - PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.61, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

### **ART. 54 - ASSOCIAZIONI**

1. La Giunta Comunale tiene costantemente aggiornato, previa istanza dei soggetti interessati, per i fini di cui al precedente articolo, l'elenco delle Associazioni che operano sul territorio.

2. Tale elenco sarà soggetto ad aggiornamento periodico. L'Amministrazione si riserva di sentirle ai fini della programmazione dell'ente, anche in previsione del bilancio preventivo annuale.

### **ART. 55 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interesse circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere sarà fornito entro 60 giorni dalla richiesta.

### **ART. 56 - INCENTIVAZIONE**

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativa.

### **ART. 57 - PARTECIPAZIONE**

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessanti, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

## **CAPO III - REFERENDUM E DIRITTO DI ACCESSO**

### **ART. 58 - REFERENDUM**

1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza Comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà interessanti l'azione amministrativa.

2. I referendum sono esclusi in materia di tributi locali e di tariffe e quando l'attività amministrativa è vincolata da Leggi Statali e Regionali.

3. I referendum non possono essere ripetuti nella stessa materia, se non sono passati n. 5 anni dal referendum precedente *e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.*

4. Soggetti promotori del referendum possono essere :

- a) 1/8 per conto del corpo elettorale ;
- b) il Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale fissa con Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione.

### **ART. 59 - EFFETTI DEL REFERENDUM**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, *il Consiglio Comunale adegua i propri atti di indirizzo come indicato nella consultazione referendaria.*

### **ART. 60 - DIRITTO DI ACCESSO**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono Servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

### **ART. 61 - DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per atti previsti dall'art.26 Legge 07 Agosto 1990, n.241.

#### **CAPO IV - DIFENSORE CIVICO**

##### **ART. 62 - NOMINA**

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune in prima Convocazione, e a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune in seconda convocazione. *Il Comune può anche convenzionarsi con altri Comuni o con la Provincia di Parma per la costituzione dell'Ufficio Unico del Difensore Civico.*
2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Può essere rieletto.
4. Il difensore, prima dell'insediamento, giura nella mani del Sindaco con la seguente formula "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

##### **ART. 63 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA**

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica o amministrativa.
2. Non può essere nominato Difensore Civico :
  - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ;
  - b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, Provinciali e Comunali, delle Unità Sanitarie Locali ;
  - c) gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, presenti nel Comune di Noceto, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale ;
  - d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale ;

e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti affini fino al 4° grado, che siano Amministratori, Segretari o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali.

Può essere revocato dall'Ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'Ufficio.

#### **ART. 64 - MEZZI E PREROGATIVE**

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'Ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.

2. il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende speciali, le Istituzioni, i Concessionari di Servizi,, le Società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'Ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti ; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

**8. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale informare la cittadinanza sulle funzioni del Difensore Civico per dar modo a tutti di conoscere a chi rivolgersi e per quali specifici problemi.**

#### **ART. 65 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di **dicembre**, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicano le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

#### **ART. 66 - INDENNITA' DI FUNZIONE**

1. Al Difensore Civico è *corrisposta l'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.*

### **TITOLO III - FUNZIONE DELIBERATIVA**

#### **ART. 67 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo che la Legge o il presente Statuto richiedano espressamente maggioranze speciali.

#### **ART. 68 - PUBBLICITA' O SEGRETEZZA DELLE SEDUTE E DEGLI SCRUTINI**

1. Le deliberazioni, di regola sono assunte in seduta pubblica e con votazione palese.
2. Vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Vengono trattati in seduta privata gli argomenti che comportano valutazioni e apprezzamenti su persone.
4. Le sedute della Giunta Comunale si svolgono in seduta privata.

#### **ART. 69 - ISTRUTTORIA E VERBALI DI SEDUTA**

1. L'Istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e i verbali di seduta del Consiglio Comunale e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale con le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
2. Ove il Segretario fosse impedito di partecipare alla seduta per incompatibilità, sarà sostituito dal Vice Segretario o da un componente del Collegio designato dal Presidente per la trattazione della pratica in oggetto d'incompatibilità.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente il Collegio che, tra i presenti, risulti il più anziano.

#### **ART. 70 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate nella sede dell'Ente, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi salvo diversa disposizione di legge.

### **ART. 71 - ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni *del Consiglio e della Giunta, quando non sono* soggette al controllo esterno di legittimità, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, sempre che abbiano scontato le altre eventuali condizioni di legge e quando non ricorrono l'intendimento espresso dalla Giunta, o la richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati di sottoporle all'esame *del Difensore Civico, se istituito o del Comitato regionale di controllo* a norma di legge.
2. Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità diventano esecutive a norma delle disposizioni contenute *nell'art.17 della Legge 15.5.1997, n.127.*

### **ART. 72 - DELIBERAZIONI D'URGENZA**

1. IL Consiglio Comunale e la Giunta, nei casi d'urgenza, possono dichiarare le deliberazioni immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei loro componenti.
2. *soppresso.*

## **TITOLO IV - FUNZIONE NORMATIVA**

### **ART. 73 - STATUTO**

1. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.  
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. *Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi in argomento abroga le norme statutarie con essi incompatibili.*
3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/8 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'Aldo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
5. *Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.*

### **ART. 74 - REGOLAMENTI**

1. *Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato)*

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, questi ultimi ai sensi di quanto disposto dell'art.52 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### **ART. 75 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 08 giugno 1990, n.142, ed in altre Legge e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### **ART. 76 - ORDINANZE**

1. Il Sindaco emana ordinanza di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 debbono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità, ove occorra, che le rendano conoscibili, e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della Legge 08 Giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza è rivolta a persone determinate, essa deve essere notificata al destinatario o ai destinatari. Negli altri casi, essa viene pubblicata e pubblicizzata nelle forme previste al precedente comma terzo.

**ART. 76 BIS - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI**

1. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri con l'indicazione della provenienza dei fondi e copertura.
2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori e prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.
3. La dichiarazione e il rendiconto sono pubblicati all'Albo Pretorio per il periodo di 30 giorni.

**ART. 77 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.
3. L'applicazione delle determinazioni assunte in applicazione delle disposizioni di cui al Capo II L. 81/1993, è differita fino alle prime elezioni dell'art.4, della L. 142/1990.

=====

**INDICE STATUTO****ELEMENTI COSTITUTIVI**

- ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
- ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- ART. 5 - STEMMA E GONFALONE
- ART. 6 - ALBO PRETORIO

**PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE****TITOLO I - ORGANI ELETTIVI**

- ART. 7 - ORGANI
- CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART.10 BIS - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
- ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI
- ART. 12 - ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- ART. 13 - CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI

#### CAPO II - GIUNTA COMUNALE

- ART. 16 - GIUNTA COMUNALE
- ART. 17 - ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
- ART. 18 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
- ART. 19 - PROROGATIO DELLA GIUNTA COMUNALE
- ART. 20 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
- ART. 21 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
- ART. 22 - MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
- ART. 23 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

#### CAPO III - IL SINDACO

- ART. 24 - IL SINDACO
- ART. 25 - LE COMPETENZE DEL SINDACO
- ART. 26 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
- ART. 27 - IL VICE SINDACO
- ART. 28 - GLI ASSESSORI
- ART. 29 - DELEGA AI CONSIGLIERI COMUNALI

#### CAPO IV - NORME COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

- ART. 30 - RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- ART. 31 - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

#### TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

##### CAPO I - SEZIONE I

- ART. 32 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE
- ART. 32 BIS - PARI OPPORTUNITA'
- ART. 33 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- ART. 34 - SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 35 - VICE SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 36 - RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI FUNZIONARI

##### SEZIONE II

- ART. 37 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- ART. 38 - ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI
- ART. 39 - ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

##### TITOLO III - RESPONSABILITA'

- ART. 40 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

##### TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO ECONOMICO - FINANZIARIO

- ART. 41 - PRINCIPI E CRITERI
- ART. 42 - REVISORI DEI CONTI

## PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

### TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

#### CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- ART. 43 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

#### CAPO II - FORME COLLABORATIVE

- ART. 44 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
- ART. 45 - CONVENZIONI
- ART. 46 - CONSORZI
- ART. 47 - ACCORDI DI PROGRAMMA

#### TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- ART. 48 - PARTECIPAZIONE

#### CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

- ART. 49 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- ART. 50 - ISTANZE
- ART. 51 - PETIZIONI
- ART. 52 - PROPOSTE

#### CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

- ART. 53 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 54 - ASSOCIAZIONI
- ART. 55 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 56 - INCENTIVAZIONE
- ART. 57 - PARTECIPAZIONE

#### CAPO III - REFERENDUM E DIRITTO DI ACCESSO

- ART. 58 - REFERENDUM
- ART. 59 - EFFETTI DEL REFERENDUM
- ART. 60 - DIRITTO DI ACCESSO
- ART. 61 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

#### CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

- ART. 62 - NOMINA
- ART. 63 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
- ART. 64 - MEZZI E PREROGATIVE
- ART. 65 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 66 - INDENNITA' DI FUNZIONE

## TITOLO III - FUNZIONE DELIBERATIVA

- ART. 67 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI.
- ART. 68 - PUBBLICITA' O SEGRETEZZA DELLE SEDUTE E DEGLI SCRUTINI
- ART. 69 - ISTRUTTORIA E VERBALI DI SEDUTA
- ART. 70 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
- ART. 71 - ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI
- ART. 72 - DELIBERAZIONI D'URGENZA

## TITOLO IV - FUNZIONE NORMATIVA

- ART. 73 - STATUTO
- ART. 74 - REGOLAMENTI
- ART. 75 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
- ART. 76 - ORDINANZE
- ART. 76 BIS - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI
- ART. 77 - NORME TRANSITORIE E FINALI